

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 aprile 2016, n. 334

Cont. n. 1023/10/GA. – N.N. c/ Regione Puglia. Sentenza n. 6892/2015 Tribunale di Bari. Non proposizione appello.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale, incaricato della disamina, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'Avv. N.N. (già dirigente regionale in quiescenza) ha richiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 16.787,53, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi professionali maturati dal ricorrente per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione regionale;
- la Regione Puglia si è costituita nel prefato giudizio officiando quale rappresentante e difensore l'Avv. Ettore Sbarra, legale esterno, che ha già difeso l'Ente nei diversi giudizi promossi dagli avvocati interni in quiescenza;
- con sentenza n. 6892/2015 il Giudice del Lavoro ha accolto l'avverso ricorso, condannando, quindi, la Regione al pagamento della sorte capitale, rivalutazione monetaria cumulata agli interessi e spese legali;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1222 del 2.7.2013 ha adottato le "Direttive" per la definizione dell'intero contenzioso avviato dagli avvocati in quiescenza per il recupero dei compensi professionali (arretrati di lavoro dipendente) maturati da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale;
- l'Avv. Francesco Pannarale, difensore del ricorrente nel giudizio de quo, ha comunicato a mezzo pec dell'8.2.2016 la volontà dell'Avv. N.N. di aderire alle modalità di calcolo già deliberate con il citato provvedimento giuntale n. 1222/2013 e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare alla rivalutazione monetaria a fronte del pagamento della sorte capitale pari a € 16.787,53, interessi e spese legali;
- sulla proposta dell'Avv. N.N. ha espresso parere favorevole l'Avv. Ettore Sbarra (difensore della Regione Puglia che ha già curato altre transazioni tra gli ex dipendenti regionali e l'Ente alle medesime condizioni), evidenziando che la rinuncia alla rivalutazione monetaria da parte del ricorrente comporta un contenimento della spesa per l'Amministrazione;
- tanto quanto innanzi esposto e in ragione dell'interesse della Regione Puglia a definire il contenzioso, si ritiene di proporre deliberazione di non proposizione dell'Appello avverso la sent. n. 6892/2015 resa dal Tribunale di Bari (R.G. 10138/2015).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale, incaricato della disamina, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre gravame avverso la sentenza n. 6892/2015 resa dal Tribunale di Bari —sez. Lavoro-, per le motivazioni illustrate in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante